SOCIETA' POLISPORTIVA RENO CENTESE A.S.D.

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata " SOCIETA' POLISPORTIVA RENO CENTESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "

Art. 2 – SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Cento (Ferrara), Frazione Reno Centese.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 – FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario.
E' caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza tra i soci, non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono interamente destinati alle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione, che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione promuove, programma, propaganda e realizza l'attività sportiva dilettantistica.
Può affiliarsi ad Enti ed organismi nazionali ed internazionali che promuovano gli stessi fini istituzionali, impegnandosi a rispettarne lo statuto, gli obblighi e le direttive che ne derivano.
Partecipa a gare, tornei, campionati e manifestazioni, sotto l'egida e con le autorizzazioni degli Enti ed organismi nazionali ed internazionali di riferimento, può istituire corsi di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica sportiva, può svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in generale.
Organizzata per sezioni sportive, promuove il gioco del calcio e del tennistavolo, con affiliazione alla FIGC e FITeT; accetta incondizionatamente per sé e per i propri associati le norme e le direttive del CIO (Comitato Olimpico Nazionale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) del CIP (Comitato Paraolimpico), dell'IPC (International Paralympic Committee), della ITTF (International Table Tennis Federation), della ETTU (European Table Tennis Union), e tutte le disposizioni statutarie e di regolamento della FIGC e della FITeT; si impegna ad accettare ogni eventuale provvedimento disciplinare che gli organi competenti federali dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. L'Associazione inoltre si impegna a fare rispettare agli associati il Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
Costituiscono parte integrante dello statuto della Associazione le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle società affiliate.
L'Associazione promuove inoltre la valorizzazione dei caratteri distintivi del territorio della comunità di Reno Centese, la tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali attraverso la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e della promozione turistica. L'Associazione é promotrice di tutte le iniziative collegate allo sviluppo ed alla diffusione dell'immagine del territorio di Reno Centese.
L'Associazione è organizzatrice della " Sagra del Tortellino Tipico di Reno Centese ", evento tradizionale del territorio comunale che si svolge in più date ogni anno e può istituire particolari e specifici eventi dedicati alla promozione di tale prodotto tipico del Comune di Reno Centese.
L'Associazione può creare pubblicazioni editoriali specifiche di divulgazione di temi culturali ed inerenti le materie sopraccitate, può pubblicare libri, cataloghi, riviste in formato cartaceo e multimediale - in proprio o presso terzi, può realizzare e gestire siti web e prodotti software,

artefatti comunicativi, prodotti multimediali, pubblicazioni scientifico-divulgative, filmati e materiale artistico in opere uniche e in multipli sia in Italia che all'estero
Può programmare ed istituire corsi, viaggi, performance, spettacoli, workshop e conferenze anche in luoghi e città diverse da quelle dell'Associazione.
Può inoltre contribuire a sostenere l'eventuale recupero edilizio di immobili ad utilizzo ed interesse pubblico e sociale, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati finalizzate alle attività istituzionali, collaborando inoltre allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative.
Finalità principale dell'Associazione è la crescita culturale degli associati e dei cittadini, la proposta e l'organizzazione di attività culturali sportive e ricreative aperte a tutti, la riscoperta e la valorizzazione delle conoscenze sportive e culturali nazionali ed internazionali, promuovendo la partecipazione delle persone di ambo i sessi, di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica, politica o religiosa e professione, alla vita della comunità locale, regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, promuovendo attività finalizzate alla promozione sociale della persona umana ed al miglioramento della qualità della vita;

Art. 4 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche in regola con il pagamento della quota associativa; il numero degli associati è illimitato.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
1) indicare nome, cognome, luogo di nascita, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione a socio è subordinata all'assenza di condanne penali per delitti dolosi e di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata da chi esercita la potestà parentale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo, gli stessi dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte e non è rimborsabile salvo che nell'ipotesi di rigetto della domanda di affiliazione, dopo il rilascio della tessera.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno il dovere di:

1. osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
2. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare puntualmente le quote sociali stabilite;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle manifestazioni ed agli eventi promossi dall'Associazione;
3. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di associato;
5. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
6. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 20 del presente statuto;
7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Art. 8 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

a) per dimissioni;
b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c) per inosservanza del presente statuto;
d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) per radiazione;
f) per decesso.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera. Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di statuto.

Art. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.
Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
L'assemblea sarà convocata inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'utilità o su richiesta motivata dalla metà più uno degli associati; in tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea:
- discute ed approva la relazione morale dell'anno precedente;
- discute ed approva il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e le sue modifiche.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Presidente o del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata, o mediante comunicazione postale o via e-mail o mediante avviso pubblicato su un quotidiano locale da parte del Presidente almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi urgenti, con raccomandata A.R., e-mail, a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell' Assemblea.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il

luogo della riunione, che può essere anche non presso la sede sociale, purché in Italia.
Le Assemblee ordinarie saranno valide:
- **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- **in seconda convocazione**, in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi gli associati che intendano dimettersi dall'Associazione.
Le Assemblee straordinarie saranno valide:
- per approvazioni e modifiche dello statuto sociale ed atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Art. 11 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche hanno la durata di due anni.
Le cariche sociali sono onorifiche ed a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
- **Il Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di cinque preferenze; saranno designati i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per biennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- **Il Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- **Il/I Vice Presidente/i** è/sono eletto/i dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
- **Il Collegio dei Revisori dei Conti** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di tre preferenze; saranno designati i primi della graduatoria quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per biennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Art. 12 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:

a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
b) convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
c) firma gli atti e ne delega la firma;
d) convoca l'Assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente può delegare in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al/ai Vice Presidente/i.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente
- Il/ I Vicepresidente /i
- Il Segretario-Tesoriere

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:
- dal Presidente,
- dal/i Vice Presidente/i,
- da almeno un Consigliere con carica di Tesoriere-Segretario.

Esso ha la durata di due anni e può essere rieletto.
Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'accesso all'Associazione;
6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria e convocarla;
12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
13. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il/i Vice Presidente/i ed il Tesoriere-Segretario;
14. curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, potrà essere

convocato dal Presidente o dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente, o di un Consigliere o del Segretario-Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.
In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

Art. 15 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1) ammonizione scritta;
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

L'associato interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato la radiazione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di due mesi, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci radiati per morosità potranno essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative.

Art. 17 - RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso ed il bilancio preventivo.
Tale documentazione deve restare depositata presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.
L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere culturale, solidaristico e per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti ed a fondo di riserva.

Art. 18 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario-Tesoriere dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 20 del presente statuto.
Il Segretario-Tesoriere é nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo.
Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere:
a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
c) assiste di diritto alle riunioni dell' Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;

Art . 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non associati. Resta in carica due anni, ed elegge al proprio interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 20 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale straordinaria per cui si richiede la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell' art. 6 del presente statuto.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio dell'Associazione, (art. 3 comma 190 L. 662/96) e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti.

Reno Centese 29 Aprile 2014

Il Presidente